

LA FEDE COME REQUISITO PER LA VALIDITÀ DEL MATRIMONIO SACRAMENTALE?¹

Faith as a Requisite for the Validity of Sacramental Marriage?²

Bruno Esposito, OP³

Riassunto

Il Sinodo sulla famiglia nel 2014 ha ripreso la proposta di considerare la possibilità di richiedere la fede come requisito di validità per il matrimonio sacramentale. Il presente studio approfondisce la questione, nel suo sviluppo nel tempo, alla luce soprattutto della dottrina e della giurisprudenza, ed evidenzia come una simile proposta manchi di solide e certe giustificazioni teologiche ed in modo particolare non risolve nella pratica nessuna delle questioni per le quali è stata pensata. Il bene indisponibile del sacramento del matrimonio richiede, e questo è il vero aspetto importante, di essere difeso e curato con una pastorale attenta, fatta di verità e carità, prima, durante e dopo la celebrazione. Uguale attenzione si dovrà avere per le persone che vivono una crisi matrimoniale e che dovranno essere aiutate, in ogni caso, a vivere cristianamente una tale prova, in modo particolare se si dovrà verificare la validità stessa del loro matrimonio, cosa che esige personale preparato nei vari Tribunali.

Parole-chiavi: matrimonio sacramentale; requisito della fede; requisito per la validità; forma liturgica del matrimonio.

Abstract

The 2014 Synod on the Family resumed the proposal of considering the possibility of requiring faith as a requisite for the validity of sacramental marriage. This study explores this question, in its development over time, particularly in the light of doctrine and of jurisprudence, and highlights how such a proposal lacks solid and sure theological justifications and, in practice, does not resolve, any of the matters for which it is intended. The real issue at stake is that the indispensable good of the sacrament of marriage should be defended and treated with an attentive minis-

-
- 1) Una tale ipotesi è stata anche ultimamente presentata a conclusione della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi: “Secondo altre proposte, andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento” (*Relatio Synodi 2014*, n. 48).
 - 2) This hypothesis was also recently presented at the conclusion of the Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops “Among other proposals, the role which faith plays in persons who marry could possibly be examined in ascertaining the validity of the Sacrament of Marriage, all the while maintaining that the marriage of two baptized Christians is always a sacrament” (*Relatio Synodi 2014*, n. 48).
 - 3) Professore della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università san Tommaso d’Aquino (*Angelicum*), Roma.

try, based on truth and charity, before, during and after the celebration. The same attention should be given to people experiencing marital crisis, and who should be helped to face this trial in a Christian way, it being particularly necessary to ascertain the actual validity of their marriage, which requires personnel trained in the various Tribunals.

Keywords: sacramental marriage; faith requirement; requisite of validity; liturgical form of marriage.

Alcune considerazioni previe

Innanzitutto lo studio sulla questione che andiamo a esaminare⁴ deve essere fatto, ed animato dalla convinzione che “il vincolo matrimoniale non è disponibile neppure alla Chiesa, che nella sua normativa e nella sua attività di giudizio compie una funzione dichiarativa di quanto è iscritto nella realtà: non ha statuto di azione pastorale quella che pretende di costituire quanto nella realtà non c’è”.⁵ Questo significa che ogni soluzione dovrà essere nel rispetto della verità, la sola che permetterà di dare una soddisfacente risposta anche a livello pastorale.

4) Interessante riguardo al rapporto fede-sacramento, quanto recentemente affermato da uno dei maggiori esponenti della scuola canonistica di Monaco: “Il secondo spunto che Papa Francesco ha offerto al dibattito sul matrimonio sacramentale riguarda la questione del significato della fede per i contraenti matrimoniali. Così facendo — sulle orme di Benedetto XVI — egli ha messo il dito su un punto debole e molto delicato del diritto canonico matrimoniale, visto che, per la validità del matrimonio sacramentale fra cristiani battezzati, il diritto vigente non esige dai nubendi nemmeno una conoscenza minima del carattere sacramentale del matrimonio cristiano (can. 109 CIC [*sic!*]). Tuttavia, il carattere sacramentale rappresenta proprio la caratteristica decisiva per la quale il matrimonio fra cristiani battezzati, secondo la fede cattolica (e ortodossa), si distingue da ogni altro tipo di matrimonio. Per il diritto vigente, la fede dei contraenti del matrimonio ha un ruolo rilevante solamente nel caso in cui ambedue o uno di essi, con un atto positivo di volontà, escluda il carattere sacramentale del matrimonio che si intende contrarre: risultato negativo e piuttosto misero, questo, se rapportato al significato della fede in ordine alla formazione della volontà matrimoniale, così come ne ha parlato Papa Francesco. Bisogna ammettere, d’altronde, che sino a oggi la canonistica ha misconosciuto questo problema. Già negli anni Settanta del secolo scorso, nella teologia scientifica, canonistica inclusa — perlomeno nell’ambito linguistico germanofono — ebbe luogo un acceso dibattito intorno al ruolo, giudicato insufficiente, della fede in ordine al realizzarsi del matrimonio sacramentale. E tuttavia una soluzione soddisfacente di questo problema non è così facile da trovare, come qualcuno potrebbe immaginare, tanto meno se si volesse utilizzare la senza dubbio diffusissima e insufficiente comprensione di fede del carattere sacramentale del matrimonio come ulteriore leva per ottenere sentenze di nullità da parte dei tribunali ecclesiastici. *Nel quadro del passato Sinodo dei vescovi e di quello che è alle porte, balza in ogni caso agli occhi come le domande tendano maggiormente a individuare vie d’uscita, più o meno indolori, da un matrimonio fallito che non a vedere cosa la fede possa dire a noi e al mondo riguardo a una concezione secolarista del matrimonio priva ormai di orientamento*” (W. AYMANS, *Uniti nel nome di Dio*, in *L’Osservatore Romano*, 10-VI-2015, p. 7: il corsivo è nostro).

5) *Saluto del Card. Burke al Santo Padre nell’Udienza alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *L’Osservatore Romano*, 9-XI-2013, p. 8.

Importanza di contestualizzare l'argomento in oggetto, in quella "Nuova Evangelizzazione" nella quale tutta la Chiesa deve sentirsi impegnata.⁶ Questo significa rifare il tessuto cristiano della società umana, ma la condizione è che si rifaccia il tessuto cristiano delle stesse comunità ecclesiali che vivono nelle diverse nazioni.⁷ Quindi, un dato di fatto è che oggi non è più possibile dare per scontata una concezione del matrimonio: eterosessuale, unico, indissolubile, aperto alla vita. Anche tra i cattolici è diffusa l'idea che ci si sposa e si sta insieme fino a quando "dura l'amore", o addirittura che sia "matrimonio" anche l'unione tra persone dello stesso sesso. Frequentano i corsi prematrimoniali, rispondono alle domande loro poste dal parroco prima della celebrazione (cosiddetto processiccolo), nella convinzione, molte volte, di dover espletare delle vuote incombenze burocratiche, non essendo assolutamente onesti, autoconvincendosi che il tutto riguardi solo la propria coscienza, la sfera della loro vita privata. In altre parole, occorre mostrare che alla fine non è "in crisi il matrimonio", ma che "ci sono molti matrimoni in crisi", in quanto detto istituto naturale, elevato da Cristo a sacramento, non è correttamente compreso e vissuto così come pensato nel piano creatore e redentore di Dio.⁸

San Tommaso ricorda che:

Non si deve mai mutare la legge umana, se non ne derivi da qualche parte un compenso per il bene comune, proporzionale al fatto che da questa parte viene menomato. E questo accade o per il fatto che dal nuovo statuto deriva una somma ed evidentissima utilità; o per il fatto che la legge consueta con-

6) A nessuno sfugge come la nuova evangelizzazione implichi l'inculturazione della fede *nella certezza che è la fede cattolica che salva le altre culture nel loro incontrarsi e confrontarsi e non viceversa*. Ora, la questione dell'*inculturazione* della fede *cattolica* è potremmo dire *fisiologica*, in quanto fa parte della sua stessa ragion d'essere ed interessa in modo essenziale la fondazione e la missione affidata da Cristo alla Sua Chiesa (cf. *Mt* 16, 18; ed in modo particolare 28, 19-20: "Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente"). Dai brani citati, come del resto da tutto il N. T., emerge chiaramente che l'evangelizzazione delle *persone* e delle *culture* è una *esigenza* intrinseca della stessa fede cristiana. Essa comporta la coscienza di dover annunciare e proporre di osservare alle persone ed alle culture quanto comandato da Cristo per la *salvezza*.

Al riguardo conservano la loro forza le seguenti parole di San Giovanni Paolo II: "La sintesi tra cultura e fede non è solo un'esigenza della cultura, ma anche della fede [...] Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta" (*Discorso ai partecipanti al Congresso Nazionale del Movimento ecclesiale di impegno culturale, in Insegnamenti* 5/1 [1982] 131).

7) Cf. IOANNES PAULUS II, Adh. Ap. post syn. *Christifideles laici* de vocatione et missione Laicorum in Ecclesia et in mundo, 30-XII-1988, in *AAS* 81 (1989) 466-468, n. 39.

8) Cf. E. ANTONELLI, *Crisi del Matrimonio & Eucarestia*, Milano 2015.

tiene una manifesta iniquità, o perché la sua osservanza è dannosa ai più. Di conseguenza l'esperto di diritto dice che 'nell'istituzione di nuovi statuti, vi deve esser un'evidente utilità, per allontanarsi dal diritto che a lungo è stato considerato giusto.⁹

La legge umana deve comandare ciò che è giusto, retto e possibile far compiere ed osservare da parte della comunità, non solo fisicamente, ma anche moralmente. In linea di massima, le leggi che richiedono comportamenti "esigenti" si giustificano solo in nome del bene comune o nel caso si tratti di norme riguardanti un determinato stato di vita. Non bisogna mai dimenticare che la legge deve essere necessaria, o almeno utile, affinché la comunità possa raggiungere il suo fine (= bene comune attraverso la realizzazione di ciò che è giusto a tutti i livelli: naturale e soprannaturale), altrimenti non sarebbe né giusta, né razionale ed i soggetti non sarebbero di per sé obbligati ad osservarla. Ora ciò che è inutile di per sé non conduce al fine.¹⁰

Una regola fondamentale che deve essere seguita da coloro che hanno l'autorità di promulgare le leggi, in ordine al buon governo, è quella di dare poche leggi (necessarie, utili, certe, ecc.), altrimenti si corre il rischio di verificare quanto siano vere le parole di Publio Cornelio Tacito: "*Corruptissima re publica plurimae leges*" (*Annales*, libro III, 27).

Nella Lettera Ap., M. P., *Omnium in mentem*, del 26-X-2009, leggiamo:

Il Codice di Diritto Canonico stabilisce tuttavia che i fedeli, i quali si sono separati dalla Chiesa con "atto formale", non sono tenuti alle leggi ecclesiarie relative alla forma canonica del matrimonio (cfr. can. 1117), alla dispensa dall'impedimento di disparità di culto (cfr. can. 1086) e alla licenza richiesta per i matrimoni misti (cfr. can. 1124). La ragione e il fine di questa eccezione alla norma generale del can. 11 aveva lo scopo di evitare che i matrimoni contratti da quei fedeli fossero nulli per difetto di forma, oppure per impedimento di disparità di culto. Tuttavia, l'esperienza di questi anni ha mostrato, al contrario, che questa nuova legge ha generato non pochi problemi pastorali. Anzitutto è apparsa difficile la determinazione e la configurazione pratica, nei casi singoli, di questo *atto formale di separazione* dalla Chiesa, sia quanto alla sua sostanza teologica sia quanto allo stesso aspetto canonico. Inoltre sono sorte molte difficoltà tanto nell'azione pastorale quanto nella prassi dei tribunali. Infatti si osservava che dalla nuova legge sembravano nascere, almeno indirettamente, una certa facilità o, per così dire, un incentivo all'apostasia in quei

9) *S. Th.*, I-II, 97, 2, c.

10) Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. I, libri I-II, a cura di F. Catozzella-A. Catta-C. Izzi-L. Sabbarese, Bologna 2011, p. 15-16.

luoghi ove i fedeli cattolici sono in numero esiguo, oppure dove vigono leggi matrimoniali ingiuste, che stabiliscono discriminazioni fra i cittadini per motivi religiosi; inoltre essa rendeva difficile il ritorno di quei battezzati che desideravano vivamente di contrarre un nuovo matrimonio canonico, dopo il fallimento del precedente; infine, omettendo altro, moltissimi di questi matrimoni diventavano di fatto per la Chiesa matrimoni cosiddetti clandestini. Tutto ciò considerato, e valutati accuratamente i pareri sia dei Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, sia anche delle Conferenze Episcopali che sono state consultate circa l'utilità pastorale di conservare oppure di abrogare questa eccezione alla norma generale del can. 11, è apparso necessario abolire questa regola introdotta nel corpo delle leggi canoniche attualmente vigente.¹¹

Quindi, con l'esperienza, ci si è resi conto dell'oggettiva difficoltà di verificare nel concreto la separazione della Chiesa con atto formale e si è deciso di derogare alla normativa vigente.

In modo particolare, dopo il Concilio Vaticano II, sono sempre più le accuse di "giuridizzazione" dell'istituto del matrimonio da parte della Chiesa. Di fatto è di percezione comune, dentro e fuori la Chiesa, che lo stesso Diritto canonico si risolve nelle dichiarazioni di nullità del vincolo matrimoniale.

L'ultima considerazione, che ci sembra importante tenere presente nella questione proposta alla nostra riflessione, riguarda i diversi livelli di diritto interessati dall'istituto matrimoniale e le norme circa l'interpretazione delle leggi ecclesiastiche. Il matrimonio, infatti, è un istituto naturale, elevato da Cristo a sacramento, e perciò di diritto divino positivo ed è anche disciplinato dal diritto positivo ecclesiale (cf. per es. can. 1055, §§ 1-2; 1059; 1083, § 1). Il diritto divino è giuridico dommatico, anche se è conosciuto progressivamente dall'uomo e dalla Chiesa; il diritto positivo ecclesiale, come realtà intenzionale, nel suo intento di tradurre le esigenze, in sé immutabili, del diritto divino e nella fedeltà ad esso, di fatto cambia al fine di disciplinare le concrete relazioni tra i vari soggetti.¹² Inoltre, occorre non dimenticare che sono distinti gli oggetti ed i fini della dommatica (le verità di fede), della morale (il bene) e del diritto (la giustizia). L'ambito proprio del diritto sono le relazioni umane con l'obiettivo che si svolgano secondo giustizia al fine che si possa realizzare il bene comune. In questa sua funzione, molte volte la legge umana deve limitarsi per una scelta "minimale" e "certa" e che quindi non realiz-

11) Testo originale latino in *AAS* 102 (2010) 9.

12) Cf. G. GHIRLANDA, *Introduzione al diritto ecclesiale. Lineamenti per una teologia del diritto nella Chiesa*, Roma 2013, p. 31-32.

za pienamente la verità del diritto che è la giustizia. Anche se questo è comprensibile e giustificabile, non toglie il dovere di proseguire con decisione verso la pienezza della verità e della giustizia. Infine, a nostro avviso è utile non dimenticare le indicazioni che il Legislatore dà nel vigente can. 17 del *CIC* circa la comprensione e l'interpretazione delle leggi ecclesiastiche, quando rinvia, in caso di dubbio e di oscurità, ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine ed alle circostanze della legge e all'intendimento del Legislatore.

1. Presupposti storici: il precedente sulla forma ad validitatem

Alla luce delle precedenti considerazioni, cerchiamo ora di studiare tutta la questione, iniziando con una panoramica storica.¹³ Durante il Concilio di Trento i temi sul rapporto intenzione sacramentale e sacramento del matrimonio, furono trattati proprio nell'ambito della discussione sul *Tametsi* e sul problema inerente al potere della Chiesa di introdurre la forma di celebrazione *ad validitatem*.¹⁴ In quella sede (sorprendente l'attualità della riflessione) non si riconobbe il potere discrezionale d'intervento diretto ed immediato della Chiesa sulla forma e sostanza del sacramento del matrimonio, ma si sostenne quale tesi prevalente quella relativa *all'identità contratto-sacramento*¹⁵ ed alla *ministerialità dei nubendi*, e si ribadì la causalità del solo consen-

13) Per la bibliografia e l'evoluzione storica del problema, si è tenuto presente ed abbiamo ampiamente usato, con l'autorizzazione dell'autore che qui ringraziamo sentitamente, l'ampio studio di G. BERTOLINI, *Intenzione coniugale e sacramentalità*, vol. II, *Approfondimenti e riflessioni*, Padova 2008. Cogliamo l'opportunità per ringraziare anche le diverse persone che, in diversi modi, hanno contribuito alla redazione finale del presente articolo.

14) Cf. P. SFORZA PALLAVICINO, *Istoria del Concilio di Trento*, Napoli 1757, l. 22, cap. 8; P. SARPI, *Istoria del Concilio Tridentino*, Prato 1871, vol. I, II; G. LE BRAS, *Mariage: La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes depuis l'an mille*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, vol. IX/II, Paris 1926, col. 2233-2246; A. C. JEMOLO, *Il Matrimonio nel diritto canonico*, Milano 1941, p. 18-24; P. A. D'AVAK, *Corso di diritto canonico. Il Matrimonio*, Milano 1956; G. Z. GOMES, *De matrimonii clandestinis in Concilio Tridentino*, Romae 1950; H. JEDIN, *Storia del Concilio di Trento*, vol. III, Brescia 1973; A. DUVAL, *Contrat et sacrement au Concile de Trente*, in *La Maison-Dieu* 127 (1976) p. 34-63; L. BRESSAN, *Ratio et finis potestatis ecclesiae quoad matrimonium fidelium iuxta theologos et patres concilii tridentini*, in *Periodica* 67 (1978) p. 301-342; J. B. SEQUEIRA, *Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacramental?*, Paris 1985; G. BERTOLINI, *Intenzione coniugale ...*, p. 1-68.

15) Il principio sarà poi sancito dal can. 1012, § 2 *CIC/17* e dal vigente can. 1055, § 2 *CIC/83* e considerato *principium proximum fidei*: "Inter christicolos enim contractus a sacramento separari non potest, quod indubitati iuris est, et fidei proximum (PIUS IX, *Syll.* 66, 67, 73); ideo indubitati iuris et fidei proximum, contractus sine sacramento, et sacramentum sine contractu constare non posse. Et cum in nostro themate contractus constiterit, sacramentum etiam extitit, quamvis de hoc coniuges ne quidem cogitaverint" (c. Persiani, diei 27 Augustii 1910, in *SRRDec.*, vol. 2, p. 333, n. 20; cf. anche c. Filipiak, diei 14 Iunii 1957, in *SRRDec.*, vol. 49, p. 491, n. 2); "Itaque apparet, omnes inter christianos iustum coniugium inter se et per se esse sacramentum: nihilque magis abhorrere a veritate, quam esse sacramen-

so naturale, secondo una continuità che non avrà più soluzione di continuità, sino ad oggi.¹⁶

Il principio di *inseparabilità*, pur nella sua consequenzialità rispetto a quello di *identità*, pur ammettendosi il suo definitivo affinamento solo con il magistero autentico del XIX secolo,¹⁷ e pur considerando i contesti storici

tum decus quoddam adiunctum, aut proprietatem allapsam extrisecus quae a contractu disiungi ac disparari hominum arbitratu queat” (LEO XIII, Litt. Enc. *Arcanum*, 10-II-1880, in *CIC Fontes*, vol. III, n. 580, n. 161); Cf. anche PIUS IX, *Syllabus, Errores de matrimonio christiano, propositio 73*, in *Denzinger-Hünemann, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, Bologna 1995, n. 2973, § 8.

16) Secondo la terminologia scolastica abbiamo: 1) il *sacramentum tantum*, cioè il segno visibile o sensibile della sua celebrazione, che non è altro che lo scambio del consenso matrimoniale; 2) il vincolo, chiamato *res et sacramentum*, che è, alle volte, una realtà simbolizzata e prodotta per il segno e nel segno (*sacramentum*) che causa e significa la *res tantum*; 3) la *res tantum*, cioè l’effetto del sacramento che comporta, da una parte, la produzione e la significazione della grazia (realtà contenuta) e, dall’altra la significazione dell’unione tra Cristo e la Chiesa (cf. S. THOMAS DE AQUINO, *Supplementum*, q. 42, a. 1, ad 5). “La sacramentalità non rappresenta soltanto una appendice, che si aggiunge al matrimonio già costituito, ma la forza che forma il matrimonio. La sacramentalità è la forma costitutiva (la *entelècheia*) del matrimonio dei battezzati. Per essa il dato naturale, che chiamiamo matrimonio, è immerso nella gloria del Cristo risorto. Come il soprannaturale ha il primato sul naturale e gli imprime la sua impronta, così dal sacramento del matrimonio al naturale ordinamento dell’uomo alla donna e della donna all’uomo viene infusa la gloria di Cristo. Poiché non il superiore dev’essere misurato e giudicato in base all’inferiore, ma l’inferiore in base al superiore, il matrimonio cristiano dev’essere inteso in base alla sua sacramentalità. Tutto ciò che si può dire di esso è racchiuso nell’ambito del sacramento e può essere riconosciuto e valutato rettamente soltanto da esso” (M. SCHAMAUS, *I Sacramenti*, vol. IV/1, Torino 1970, p. 725).

17) Sotto il pontificato di Pio VII, per es., si veda: SACRA CONGREGATIO S. OFFICII, *Ad Praef. Martini-cae, Guadalupae, etc. Principia de divortio*, 6-VII-1817, in *ASS* 25 (1892-1839) 701-702; PIUS VIII, Ep. Enc. *Traditi humilitati*, 24-III-1829, in *Bullarium Romanum*, Prati 1856, vol. IX, p. 26-27; PIUS IX, Litt. ap. *Multiplies inter*, 16-VI-1851, in P. GASPARRI - J. SEREDI, *CIC Fontes*, vol. II, Romae 1923, p. 855, n. 510; ID., Litt. ap. *Ad Apostolicae*, 23-VIII-1851, in *ibid.* p. 858-859, n. 511; ID., *Bulla Auctorem fidei*, in *ibid.*, p. 859; ID., Allocutio concistorialis *Acerbissimum vobiscum*, 27-IX-1852, in *ibid.*, p. 873-879, n. 515; ID., *Syllabus errorum*, 8-XII-1864, *Errores de matrimonio christiano*, in H. DENZINGER, *Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, Bologna 2003, p. 1038, n. 2966-2975; del medesimo Pontefice è da segnalare, inoltre, il carteggio intercorso con Vittorio Emanuele II, pubblicato in P. PIRRI, *Pio IX e Vittorio Emanuele II, dal loro carteggio privato*, vol. I., *La laicizzazione dello Stato Sardo*, Roma 1944, p. 79-94; Cf. anche: S. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, *Instr. Ad Graeco-rumenos* 1858, in *Codicis Iuris Canonici Fontes...*, p. 358-372; S. T. PENITENTIARIA, *Instr.* 15-I-1866, in *Codicis Iuris Canonici Fontes...*, p. 457; LEO XIII, Ep. Enc. *Inscrutabili*, 21-IV-1878, in *Codicis Iuris Canonici Fontes...*, vol. III, p. 109-116, n. 573; ID., Lettera agli arcivescovi e vescovi delle Province ecclesiastiche di Torino, Vercelli, Genova *Ci siamo*, 1-VI-1879, in *ibid.*, p. 132-135, n. 577; ID., Ep. Enc. *Arcanum divinae sapientiae*, 10-II-1890, in *ibid.*, p. 153-167, n. 580; ID., Litt. *Il divisamento*, 8-II-1893, in *ibid.*, p. 393-398; ID., Allocutio *In litteris nostris*, 18-III-1895, in *ibid.*, p. 469-470, n. 629; ID., Litt. *Quam religiosa*, 16-VIII-1898, in *ibid.*, p. 532-532, n. 638; ID., Allocutio *Afferre iucundiora*, 16-XII-1901, in *ibid.*, p. 577-578, n. 647; ID., Litt. *Dum multa*, 24-XII-1902, in *ibid.*, p. 598, 599, n. 651; ID., Ep. Enc. *Rerum novarum*, in *Leonis XIII Pontificis Maximi Acta*, vol. XI, Città del Vaticano, p. 104; PIUS XI, Ep. Enc. *Casti connubii*, 31-XII-1930, in *ASS* 22 (1930) 539-592.

più o meno controversisti entro i quali fu formulato,¹⁸ era tuttavia presente sin dalla prima scolastica, venne ribadito a Trento, nella dottrina *bellarminiana*, e pare nondimeno del tutto congruente con l'evoluzione della dottrina cattolica sul matrimonio sin dal primo millennio.¹⁹ Tale dottrina, inoltre, non pare possibile oggetto di innovazione, in quanto comunque fondata sull'unitarietà storica del rapporto tra natura e sopra-natura del matrimonio.

Se a Trento fu già tentato di sostenere da parte di alcune voci isolate la tesi della separabilità tra contratto e sacramento, ovvero quella della ministerialità del sacerdote, tali tesi espressero un'impostazione dottrinale di impianto *volontarista*, razionalista ed estrinsecista, che argomentava anche della non sacramentalità — ammettendone la validità semplicemente naturale — del matrimonio dei muti o per procura e che presupponeva quindi una razionalista separazione tra l'ordine della natura e quello della grazia.²⁰

Tali asserti erano fondati sulla distinzione teologica tra natura e sopra-natura del matrimonio, secondo la notissima frattura concettuale e teologica proposta dalla “teologia della natura pura”²¹ la quale, originatasi già in epoca tardo scolastica, accentuatasi con la recezione di parametri intellettualisti in epoca posttridentina, e divenuta *doctrina recepta* almeno sino alla sua messa in discussione nel XX sec., pare incidere, più o meno consapevolmente, sul dibattito creatosi nella dottrina contemporanea, segnatamente in riferimento ai nubendi non credenti, i quali tuttavia comprendano, vogliano, sottopongano al dinamico processo critico, e siano affettivamente capaci di amore sponsale (dono totale di se stessi), e dunque pongano una realtà antropologica oggettivamente totale e totalizzante.

L'unitarietà della dottrina teologica, filosofica e giuridica immediatamente precedente alla predetta scissione, poneva invece la stretta pertinenza del

18) Cf. J. A. NOWAK, *Inseparability of Sacrament and Contract in Marriages of Baptized*, in *Studia Canonica* 12 (1978) 315-363, ove l'autore analizza le fonti a partire dal 5 settembre 1234. È tuttavia da segnalare l'opinione opposta di: A. DUVAL, *Contrat et sacrement de mariage au Concile de Trente*, in *La Maison-Dieu*, 127 (1976) 34-63; cf. anche L. H. ACEVEDO QUIRÓS, *Controversia sobre la separabilidad del contrato y del sacramento en el matrimonio cristiano. Estudio histórico-jurídico*, in *Franciscanum* 19 (1977) 231-299; 401-454; R. RINCÓN, *Identidad real entre contrato y sacramento en el matrimonio de los bautizados*, in *Pentecostés* 15 (1977) 35-75; J. B. SEQUEIRA, *Tout mariage entre baptisés est-il nécessairement sacramental? Étude historique, théologique et canonique sur le lien entre baptême et mariage*, Paris 1985.

19) Cf. E. CORECCO, *Il Matrimonio nel nuovo Codex Iuris Canonici*, in *Studi sulle fonti del matrimonio canonico*, Padova 1988, p. 112.

20) Cf. G. BERTOLINI, *Intenzione coniugale...*, p. 21-43; 100-109; 167-186.

21) H. DE LUBAC, *Il mistero del soprannaturale*, Milano 1978, p. 204; cf. J. ALFARO, *Lo natural y lo sobrenatural. Estudio histórico desde Santo Tomás a Cayetano (1274-1534)*, Matriti 1952, p. 209-218; 408.

matrimonio al diritto naturale non quale pura natura, ma quale istituto cui la natura inclina e che è compiuto con libero arbitrio. Il consenso ha difatti ad oggetto un'invariata materia coniugale, identica tanto nello stato incorrotto, quanto in quello *lapso*, quanto infine in quello riparato.²²

Al contrario che per gli altri sacramenti, che non erano preesistenti la Redenzione, la causalità efficiente del matrimonio risiede nel solo consenso, poiché la mera azione della vita ordinaria è già essa stessa significazione sacramentale, senza ulteriori elementi intenzionali. Il matrimonio è realtà che promana dall'agire interpersonale-coniugale attualizzante una potenzialità naturale, e nel quale la *res iusta* è il *volitum* coniugale, l'*unio ordinaturum ad unum*, non determinata dal diritto positivo umano o soggettivamente dall'atto di fede, ma dalla tensione connaturale al coniugio e dal successivo atto di attualizzazione volitiva della potenzialità naturale. Il sacramento è dunque il matrimonio naturale, poiché in esso risiede la simbologia mistica e la causalità anche della grazia, *ex Christi voluntate* assicurata tra battezzati segnatamente per sanare le ferite del peccato, senza che storicamente si possa dare scissione alcuna tra la dimensione naturale e quella soprannaturale.

L'*error fidei* nel matrimonio è allora errore circa l'essenza naturale e non già errore sulle verità di fede che, non afferendo alla sostanza, non ha efficacia irritante il consenso matrimoniale.²³ Quindi, la Chiesa non ha potestà di aggiungere elementi consensuali ulteriori, o invalidare matrimoni nei quali la materia coniugale sia stata rettamente posta. La recezione consapevole o indiretta

22) "Nihil prohibet matrimonium ... habere duas vel tres ... institutiones divinas: unam quoad naturam secundum se, aliam quoad naturam corruptam et tertiam secundum statum naturae reparatae per Christum: et sic matrimonium est sacramentum innocentiae, veteris legis et legis novae" (S. ALBERTUS MAGNUS, *In IV Sent.*, d. 26, a. 5, sol.); cf. anche P. LOMBARDO, *Libri sententiarum*, IV, d. 26, c. 1-4. "natura inclinatur ad matrimonium intendens aliquod bonum, quod quidem variatur secundum diversos hominum status. Et ideo oportet quod illud bonum diversimode in diversis statibus hominum instituat. Et ideo matrimonium, secundum quod ordinatur ad procreationem prolis, quae erat necessaria etiam peccato non existente, institutum fuit ante peccatum. Secundum autem quod remedium praebet contra vulnus peccati, institutum fuit post peccatum tempore legis naturae. Secundum autem determinationem personarum institutionem habuit in lege Moysi (*Levit.* 18, 6 ss.). Sed secundum quod repraesentat mysterium coniunctionis Christi et Ecclesiae (*ad Ephes.* 5, 32), institutionem habuit in nova lege: et secundum hoc est sacramentum novae legis. Quantum autem ad alias utilitates quae ex matrimonio consequuntur, sicut est amicitia et mutuam obsequium sibi a coniugibus impensum, habet institutionem in lege civili. Sed quia de ratione sacramenti est quod sit signum et remedium, ideo quantum ad medias institutiones competit ei ratio sacramenti; sed quantum ad primam institutionem, competit ei quod sit in officium naturae, quantum vero ad ultimam, quod sit in officium civilitatis" (S. THOMAS DE AQUINO, *In IV Sent.*, D. 26, q. 2, a. 2, sol.); "matrimonium non est tantum in remedium contra peccatum, sed principaliter est in officium naturae. Et sic institutum fuit ante peccatum, non autem prout est in remedium" (*ibid.*, ad 2); "quantum ad hoc quod matrimonium est sacramentum novae legis, non fuit ante Christum institutum" (*ibid.*, ad 5).

23) S. THOMAS DE AQUINO, *In IV Sent.* d. 30, q. 2, a. 2, ad 2.

della teologia della natura pura, invece, rompe la descritta unitarietà del sistema, costituendo quel sostrato dottrinale sul quale si radicarono le tesi che giunsero a sostenere la separabilità tra contratto meramente naturale e sacramento, la ministerialità del sacerdote, nonché la necessità, anche per il matrimonio, dell'*intentio generalis* interpretata quale intenzione sacramentale interna.

2. Intenzione coniugale sacramentale interna e/o esterna, del suscipiente e del ministro²⁴

Il problema dell'intenzione matrimoniale, allorché lo si è investigato nella sua esclusiva dimensione sacramentale (dunque collegata con la fede), ha sempre visto prioritariamente — se non esclusivamente — svolto, sia nella dottrina canonistica, sia in quella teologica, l'argomento dell'intenzione ministeriale e non già anche quello dell'intenzione di colui che riceve il sacramento (= suscipiente).²⁵ I motivi di tale argomentazione sono molteplici e sovente dati per acquisiti. Per il matrimonio è considerata necessaria l'intenzione almeno virtuale non già perché richiesta dalla qualità di suscipiente dei nubendi, bensì dalla qualità di ministro.²⁶

L'oggetto dell'intenzione, tuttavia, non è stato invero mai definito con pronuncia neppure *proxima fidei* da parte del magistero della Chiesa, e l'espressione *intentio generalis faciendi id quod facit Christus et Ecclesia* ha visto anche una sensibile evoluzione nell'interpretazione dell'espressione stessa presso i teologi ed i canonisti.²⁷ Ad oggi non è dunque possibile con certezza

24) Gli sposi che contemporaneamente amministrano e ricevono il sacramento.

25) Cf. F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis*, vol. III, p. I: *De matrimonio*, Augustae Taurinorum 1939, p. 35, n. 32.

26) “Verum quidem est, communiter auctores, praesertim veteres, requirere pro Poenitentia et Matrimonio intentionem actualem vel saltem virtualem. At, debita cum reverentia, animadvertimus, praefatos auctores non satis distinguere inter susceptionem sacramenti proprie dictam, eiusque confectionem. Sane dubitandum non est quin pro ineundo Matrimonio necessaria sit intentio saltem virtualis, at non quatenus nupturientes sacramentum suscipiunt, sed solum quatenus, utpote ministri, illud conficiunt” (F. CAPPELLO, *Tractatus...*, p. 63, n. 73). In ordine alla sola volontà del suscipiente il matrimonio: “Pro Matrimonio, iuxta superior dicta (n. 73), requiritur in suscipiente, qua tali, intentio habitualis explicita; non sufficit implicita, quia, cum agatur de novo statu vitae ineundo, cuius susceptio in generali alia voluntate nullatenus continetur, manifestum est, requiri expressam intentionem illum amplectandi” (*ibid.*, p. 63, n. 74).

27) “Dici potest id quod moderni defensores intentionis internae postulant, quoad rem idem esse, cum eo, quod priores defensores intentionis externae postulabant. Non raro defensores moderni intentionis internae dicunt, sicuti priores defensores intentionis externae: non requiritur intentio faciendi quod ecclesia intendit, sed quod ecclesia facit; facit autem ritum sacrum ... Hodie intentio externa intelligitur ea, quae pro obiecto habet solum ipsum ritum externum, quin nulla alia intentio requiratur; intentio inter-

propendere per la sufficienza dell'intenzione sacramentale *esterna* di porre il mero rito così come lo fa la Chiesa, o per la necessità dell'intenzione *interna* di celebrare un rito sacramentale con volontà almeno implicita di ottenere quegli effetti che intende la Chiesa:²⁸ l'intenzione sacramentale *interna* così come richiesta tanto dagli autori tridentini quanto da quelli postridentini, non è tesi cattolica più di quella teorizzante l'intenzione *esterna*.

Nel matrimonio, per le difficoltà adombrate, per la sovrapposizione della figura del ministro con quella del suscipiente, e per il fatto che il sacramento sia un istituto preesistente la Redenzione, occorre spostare completamente la prospettiva di analisi.

2.1. Il periodo post-conciliare: dottrina, Commissione Teologica Internazionale, Familiaris consortio

Nel periodo post-conciliare ci pare di rinvenire gli spunti del dibattito che oggi, per l'ennesima volta, si riapre. Furono diversamente interpretati alcuni incisi della Costituzione *Sacrosanctum concilium*²⁹ che parevano indurre alla considerazione che i sacramenti presuppongano realmente la fede e la specifica intenzione sacramentale ministeriale interna, per cui, anche nel caso del matrimonio, la fede sarebbe stata elemento costitutivo del sacramento, oppure elemento condizionante la validità dello stesso.³⁰ Rigettato con forza l'auto-

na pro obiecto habet ritum sacrum, quem ecclesia, fideles sacrum habent" (H. LENNERZ, *De sacramentis novae legis in genere*, Romae 1950, p. 96, 97, n. 155). Per la distinzione tra intenzione sacramentale matrimoniale interna ed esterna, e l'analisi storica del dibattito relativo si veda G. RAMBALDI, *L'oggetto dell'intenzione...*

"Gesù Cristo ha elevato il Matrimonio a dignità di sacramento, perciò ogni contratto matrimoniale, concluso tra cristiani, ha carattere sacramentale, è un sacramento vero e proprio. Contratto matrimoniale e sacramento del Matrimonio sono logicamente distinti, ma realmente identici. Se si volesse stringere soltanto il contratto matrimoniale senza ricevere il sacramento che Cristo vi ha unito, l'unione sarebbe invalida. Questo è quanto hanno dichiarato ufficialmente i Papi Pio IX e Leone XIII [Pio XI] contro i tentativi moderni di separare il sacramento dal contratto" (B. BARTMANN, *Teologia dogmatica*, a cura di N. Bussi, vol. III, Alba 1957, p. 376).

28) "Sacramentum conficiunt tum fideles, qui ignorant se ministros esse sacramenti, tum haeretici, qui non credunt matrimonium esse sacramentum. Ratio est, quia ad sacramentum valide conficiendum sufficit intentio saltem implicita faciendi quod facit Ecclesia" (F. CAPPELLO, *Tractatus...*, p. 36, n. 32).

29) "Fidem non solum supponunt, sed verbis et rebus etiam alunt, roborant, exprimunt; quare sacramenta fidei dicuntur" (SC n. 59); cf. anche: D. BAUDOT, *L'inséparabilité entre contrat et sacrement de mariage. La discussion après le Concile Vatican II*, Roma 1987; M. MINGARDI, *L'esclusione della dignità sacramentale dal consenso matrimoniale nella dottrina e giurisprudenza recenti*, Roma 1997; G. BERTOLINI, *Intenzione coniugale e sacramentalità*, vol. I, *Il dibattito contemporaneo*, Padova 2008, p. 9-27.

30) Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *Implicaciones doctrinales del matrimonio civil de los católicos*, in *Ius Canonicum* 19 (1979) 77-158; Id., *El derecho a contraer matrimonio de los católicos no creyentes*, in *Les*

matismo sacramentale, si deduceva che se è corretto sostenere che il sacramento assume la realtà umana introducendola nella nuova Alleanza, non altrettanto fondato è invece affermare che il contratto tra battezzati sia sempre e necessariamente sacramento.³¹ Tali tesi, diffuse principalmente negli ambienti dottrinali francesi dei primi anni Settanta dello scorso secolo,³² ammisero la configurazione dell'assenza di intenzione sacramentale interna quale *obex* al sorgere della dimensione esclusivamente soprannaturale.³³ Talune Conferenze episcopali nazionali³⁴ prospettarono soluzioni pastorali, nonché talune diocesi addirittura definirono nuove forme di celebrazione non sacramentale per coloro che volessero celebrare il matrimonio canonico in assenza di fede.³⁵

Agli inizi dei successivi anni Ottanta, si creò così una frattura tra la dimensione soggettivo-esistenziale del matrimonio (fede, intenzione, maturità cristiana), e quella ontologica (forma, materia, essenza, fini),³⁶ concludendosi — senza preliminarmente verificarne la fondatezza dottrinale — per la

droits fondamentaux du chrétien dans l'Église et la société. Actes du IVème congrès international de Droit Canonique, Fribourg 1981, p. 1129-1142; L. M. CHAUVET, *Le mariage, un sacrement pas comme les autres*, in *La Maison-Dieu* 127 (1976) 65.

31) Cf. R. DIDIER, *Sacrement de mariage, baptême et foi*, in *La maison Dieu* 127 (1976) p. 106-138.

32) Cf. G. ARAUD *et al.*, *Foi et sacrement du mariage. Recherches et perplexités*, Lyon 1974.

33) Cf. J. M. AUBERT, *Foi et sacrement dans le mariage. À propos du mariage des baptisés incroyants*, in *La Maison Dieu* 104 (1970) p. 116-143.

34) Cf. ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, *La Pastorale des fiancés. Directoire*, in *La Documentation catholique* 66 (1969) p. 1055-1077; COMMISSION ÉPISCOPALE DE LA FAMILLE, *Pastorale des fiancés, Directoire et commentaire*, Paris 1970; ID., *Entretien pastoral en vue du mariage. Directoire et commentaire officiels*, Paris 1970; *Note pastorale des évêques de Belgique concernant le mariage des catholiques non pratiquants ou n'ayant pas la foi chrétienne*, in *La Documentation Catholique* 69 (1972) p. 979-982; *Mariage et famille. Décisions du Synode de Suisse romande*, in *La Documentation Catholique* 72 (1975) p. 217-223; *Matrimonio e famiglia cristiana*, in *Il Regno documenti* 19 (1974) p. 493; CEI, *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, in *Evangelizzazione, matrimonio e famiglia. Magistero della Chiesa Italiana (1969-1975)*, Roma 1975; D. TETTAMANZI, *Per una lettura del documento della CEI, Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, in *La Rivista del Clero Italiano* 56 (1975) p. 746-759; F. R. AZNAR GIL, *Fe y sacramento del matrimonio en las orientaciones pastorales de las diócesis españolas*, in *Ciencia Tomista* 109 (1982) p. 539-570; presso la Conferenza Episcopale del Québec si adottarono dispense dalla forma canonica per i battezzati non credenti: ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES DU QUÉBEC, *Le mariage civil. Déclaration de l'Épiscopat du Québec à l'occasion de la mise en application de la loi autorisant le mariage civil*, in *La Documentation Catholique* 66 (1969) p. 549; ID., *Guide pastoral du mariage*, Montréal 1979; per un efficace ed indicativo riassunto, cf. anche: D. BAUDOT, *L'inséparabilité entre le contrat et le sacrement de mariage*, Roma 1987, p. 60-66.

35) Così l'esperienza francese dei *mariages accueils*, non sacramentali, previ l'eventuale e successiva prestazione del consenso con intenzione sacramentale interna (cf. J. A. SHMEISER, *Marriage, New Developments in the Diocese of Autun*, in *Église et Théologie* 10 (1979), p. 369-385; D. BAUDOT, *L'inséparabilité...*, p. 88-112).

36) Cf. J. F. CASTAÑO, *De quibusdam difficultatibus contra can. 1012 § 2, scilicet "quin sit eo ipso sacramentum"*, in *Periodica* 67 (1978) 269-281; J. MANZANARES, *Habitudo matrimonium omnium baptizato-*

necessaria intenzione interna richiesta ai fini del sorgere della realtà sacramentale, per la necessaria consapevolezza che i nubendi debbono avere di un sacramento del quale essi sono pure ministri della Chiesa (*argomentazione ecclesiologica*), ed infine concludendosi per la necessità di rispettare la libertà di coscienza degli sposi, in linea con la Dichiarazione conciliare *Dignitas humanae*. Si richiedeva, dunque, una mitigazione dell'asserito automatismo dell'inseparabilità contratto-sacramento ed implicitamente si sosteneva la possibilità di indagare nel senso dello scardinamento del rapporto intercorrente tra il patto di diritto naturale ed il sacramento, in ragione di una nuova interpretazione dell'oggetto dell'intenzione sacramentale del ministro o del suscipiente, ovvero addirittura del testimone qualificato della Chiesa quale ministro.

Le dubbie conseguenze dottrinali che anche oggi quale logico corollario si riproporrebbero furono le seguenti: iniziandosi a distinguere tra l'aspetto psicologico dell'intenzione e la dimensione ontologica del matrimonio, parallelamente si operò anche una intellettualista, razionalista e volontaristica distinzione sempre più marcata tra la sacramentalità in concreto (dipendente dall'intenzione sacramentale) e quella in astratto, e dunque ancora una volta tra la dimensione naturale e quella soprannaturale del vincolo cristiano, con richiesta di un inserimento dell'aggettivo "*christianum*" al matrimonio del can. 1057 *CIC/17*, l'introduzione di un nuovo impedimento dirimente riguardante i battezzati non credenti, l'introduzione di una forma specificamente liturgico-sacramentale *ad validitatem* con la presenza del sacerdote rivalutato nella sua ipotetica funzione ministeriale.³⁷ Dunque, esattamente la proposta oggi alla nostra attenzione. Sul finire degli anni Ottanta, la dottrina canonistica cominciò così a sussumere all'istituto della simulazione parziale la fattispecie dell'esclusione della sacramentalità.³⁸ Si individuò un nuovo capo di nullità che tanta difficoltà applicativa troverà in giurisprudenza, analizzato sia nella sua autonomia concettuale (can. 1101, § 2), sia quale errore determinante la volontà (can. 1099) sulla medesima dignità sacra, e fon-

rum inter et sacramentum : omne matrimonium duorum baptizatorum estne necessarie sacramentum?, in *ibid.*, p. 35-71.

37) Cf. E. CORECCO, *Il matrimonio...*, p. 12-126.

38) Cf. M. MINGARDI, *L'esclusione...*, p. 128-167; p. 263-267.

dato sull'analogia argomentata tra la sacramentalità e le proprietà³⁹ o gli elementi essenziali.⁴⁰

Le Proposizioni sul matrimonio pubblicate dalla Commissione Teologica Internazionale del 1977⁴¹ si calarono in tale acceso dibattito dottrinale. Se, da un lato, in quelle proposizioni si giunse a sostenere che l'assenza di fede può indirettamente invalidare il matrimonio,⁴² dall'altro si riproposero i contenuti tradizionali della distinzione tra validità del sacramento (per la quale non sarebbe richiesta la fede) e fruttuosità (tipica del sacramento della maturità cristiana)⁴³ nonché fu riaffermato il principio di identità contratto-sacramen-

39) Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Crisis doctrinae et iurisprudentiae rotalis circa exclusionem dignitatis sacramentalis in contractu matrimoniali*, in *Acta Congressus Internationalis Iuris Canonici*, in *I centenario Facultatis I. C. Pontificiae Universitatis Gregoriana*, vol. II, Romae 1978, p. 284-295; ID., in *Periodica* 67 (1978) p. 284-295; ID., *L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio*, in *Error personam pervadens (can. 1099)*, Città del Vaticano 1995, p. 7-21; ID., *L'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio come capo autonomo di nullità matrimoniale*, in *Monitor ecclesiasticus* 121 (1996) p. 223-239; ID., *L'errore circa l'unità, l'indissolubilità*, in *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, Città del Vaticano 2003, p. 233-245. Si vedano anche J. M. SERRANO RUIZ, *L'ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio cristiano*, in *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento*, Bologna 1991, p. 52; P. A. BONNET, *Il consenso matrimoniale*, in *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento 2*, Bologna 1991, p. 211; ID., *L'errore di diritto sulle proprietà essenziali e sulla sacramentalità*, in *Error personam pervadens (can. 1099)*, Città del Vaticano 1995, p. 41.

40) Cf. P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova 2008, p. 112; ID., *L'esclusione del sacramento e l'autonomia della fattispecie*, in *Matrimonio e sacramento*, Città del Vaticano 2004, p. 78; S. GHERRO, *Il matrimonio dei cristiani senza fede*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 92 (1981) p. 510-521; ID., *Diritto Canonico*, vol. II, *Diritto matrimoniale*, Padova 2005, p. 230; G. B. VARNIER, *Cattolici «no-mine tantum» e matrimonio canonico*, in *Monitor Ecclesiasticus* 106 (1981) p. 101-118; G. VERSALDI, *Exclusio sacramentalitatis matrimonii ex parte baptizatorum non credentium: error vel potius simulatio?*, in *Periodica* 79 (1990) p. 429; M. BERTI, *L'esclusione della sacramentalità del matrimonio da parte dei battezzati non credenti nella dottrina e nella giurisprudenza attuali*, Trento 1992, p. 206; M. F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano 1987, p. 410; G. GIROTTI, *Fede e matrimonio sacramento*, in *Monitor Ecclesiasticus* 105 (1980) p. 237; J. J. GARCÍA FAILDE, *La nulidad matrimonial, hoy. Doctrina y jurisprudencia*, Barcelona 1994, p. 95; C. GULLO, *L'esclusione della sacramentalità nel matrimonio dei battezzati non credenti*, in *Diritto di famiglia e delle persone* 17 (1988) p. 731; GUTIÉRREZ MARTÍN, *L. Voluntad y declaración en el matrimonio. Comentarios al canon 1101 del Código de Derecho Canónico*, Salamanca 1990, p. 133.

41) Cf. COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, *De matrimonio christiano*, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. VI, Bologna 1980, p. 370-397.

42) "Intentio vera ultimatum fide viva nascitur et nutritur. Ut ergo nullum vestigium fidei qua talis (in sensu vocis 'Gläubigkeit', 'croyance', paratum esse ad fidem) et nullum desiderium gratiae et salutis invenitur, dubium facti oritur, utrum supra dicta intentio generalis et vere sacramentalis reapse adsit, et matrimonium contractum validum sit an non. Fides personalis contrahentium per se, ut ostensum est, non constituit sacramentalitatem matrimonii, sed sine fide personali validitas sacramenti infirmaretur" (*ibid.* n. 2. 3, p. 382).

43) "Sacramentum matrimonii, ut coetera sacramenta, ultimatum gratiam communicat ex virtute operis a Iesu Christo operati et non solum per fidem recipientium. Sed hoc non significat extra fidem aut sine ulla fide in matrimonii sacramento gratiam dari. Ideo sequitur secundum principia classica: fides est prae-

to.⁴⁴ Le proposizioni della Commissione, dunque, furono lette e sono tutt'oggi lette difformemente, a dimostrazione del fatto ch'esse non riuscirono a sciogliere il nodo dottrinale riguardante l'oggetto dell'intenzione del ministro e suscipiente del matrimonio.

Altrettanto è accaduto per l'Esortazione apostolica post-sinodale *Familiaris consortio*. Il documento ha ribadito il ruolo rivestito dal consenso manifestato dagli sposi cristiani, di strumento attraverso cui emerge, in forza dell'assenso al progetto già presente sin dal principio, il sì pronunciato nella Chiesa da Cristo. Ogni requisito ulteriore di ammissione, compresa la fede, fu rigettato,⁴⁵ a meno che risulti carente una *retta intenzione* matrimoniale *naturale*, di per sé costituente almeno implicita volizione di ciò che la Chiesa fa.⁴⁶ Rimaneva non ben delineato il concetto di retta intenzione, per taluni direttamente in contrasto con l'assenza di specifica intenzione sacramentale, e per altri invece non necessariamente con essa incompatibile, attesa la distinzione tra carenza di fede ed intenzione coniugale naturale.⁴⁷

3. La giurisprudenza

Gli spunti giurisprudenziali, a *Rota restituta*, non paiono risolvere alla radice il problema odierno. Essi, difatti, come è proprio della funzione giurisprudenziale, hanno ricercato soluzioni pratiche a casi pratici. Posto dunque

suppositum et causa dispositiva effectus fructuosi, sed validitas non necessario implicat fructuositatem matrimonii" (*l. cit.*).

44) Cf. *ibid.*, n. 3. 2, p. 384; n. 3. 3, p. 386.

45) "Praeterea, si aliae rationes circa admissionem ad celebrationem ecclesiam ad matrimonium statuatur, quae gradus nuptias facere volentium respiciant, gravia pericula possunt afferri: inprimis faciendi iudicia fundamento carentia et discriminantia; deinde periculum ingerendi dubia de validitate matrimoniorum iam celebratorum, magno cum detrimento christianorum communitatum cumque novis, non probandis angoribus conscientiae coniugum; periculum impugnandi vel in dubium vocandi indolem sacramentalem multorum matrimoniorum fratrum a plena communione cum ecclesia catholica seiunctorum, quod ab ecclesiali discrepat traditione" (*FC* n. 68).

46) "... ob rectam suam intentionem Dei consilium de matrimonio se accepisse ideoque, saltem implicite, ei assentiri, quod Ecclesia facere intendat, cum matrimonium celebret" (*l. cit.*).

47) Cf. F. BERSINI, *Il matrimonio dei cattolici non credenti nella Familiaris consortium*, in *Rivista del Clero Italiano* 63 (1982) p. 356; D. FALTIN, *L'esclusione della sacramentalità del matrimonio, con particolare riferimento al matrimonio dei battezzati non credenti*, in *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1990, p. 65. L'Allocuzione del Pontefice alla Rota Romana del 2003 ha fornito quasi un'interpretazione autentica del significato dell'espressione *recta intentio*: "La Chiesa non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi è bene *dispositus*, anche se imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale, purché abbia la retta intenzione di sposarsi, secondo la realtà naturale della coniugalità" (IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad R. Rotae Praelatos Auditores*, 30-I-2003, in *AAS* 95 [2003] 397, n. 7).

il valore necessariamente sacramentale del matrimonio tra battezzati ricavabile dal principio di inseparabilità contratto-sacramento, e posta la sufficienza della mera *intentio generalis* nel ministro del sacramento del matrimonio interpretata quale intenzione almeno di costituire un patto di diritto naturale, nella giurisprudenza rotale si è per decenni dedotta l'irrelevanza dell'assenza di fede in sé. L'esclusione assoluta e prevalente della sacramentalità era invece considerata implicitamente escludente anche la dimensione naturale del vincolo coniugale (attesa l'inseparabilità delle due realtà) e dunque l'intero patto, solo ove posta in modo prevalente, da cui la conclusione che ci si trovava di fatto davanti alla simulazione totale.

In proposito il Gasparri aveva formulato nel suo *Tractatus* quella nota definizione secondo la quale si ha valore irritante dell'intenzione allorché il nubendo formi il proprio consenso a tal punto contrario al sacramento, da condizionare la validità dell'intero coniugio alla non sacramentalità dello stesso: "*Contrahe tecum sed nolo Sacramentum et si Sacramentum fieret tunc nolo matrimonium*".⁴⁸ Si trattava, in realtà di un'ipotesi di condizione *de praesenti impossibilis* sebbene, a partire da una decisione c. Persiani del 27 agosto 1910 in poi,⁴⁹ la fattispecie sia stata ordinariamente interpretata quale ipotesi di simulazione totale.

A seguito delle istanze provenienti dalla dottrina sopra accennata, la giurisprudenza rotale ha però ammesso in una sua fase storicamente ben limitata,

48) P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, Civitas Vaticana 1922, p. 86, n. 907.

49) Cf. c. Persiani, diei 27 Augusti 1910, in *SRRDec.*, vol. 2, p. 313-334; c. Cattani Amadori, 28 Februarii 1923, in *SRRDec.*, vol. 15, p. 21-38; c. Grazioli, diei 18 Martii 1932, in *SRRDec.*, vol. 24, p. 107-116; c. Staffa, diei 5 Augusti 1949, in *SRRDec.*, vol. 41, p. 468-472; c. Mattioli, diei 27 Februarii 1953, in *SRRDec.*, vol. 45, p. 148-157; c. Doheny, diei 22 Iunii 1953, in *SRRDec.*, vol. 55, p. 450-456; c. Pinna, diei 31 Martii 1955, in *SRRDec.*, vol. 47, p. 286-293; c. Filipiak, diei 14 Iunii 1957, in *SRRDec.*, vol. 49, p. 490-494; c. Mattioli, diei 11 Decembris 1957, in *SRRDec.*, vol. XLIX, p. 808-813 (affermativa per esclusione boni sacramenti); c. Doheny, diei 18 Februarii 1959, in *SRRDec.*, vol. 51, p. 367-371; c. Doheny, diei 10 Iulii 1959, in *SRRDec.*, vol. 51, p. 367-371 (affermativa per esclusione del *bonum sacramenti*); c. Pasquazi, diei 28 Iulii 1960, in *SRRDec.*, vol. 52, p. 428-432; c. Doheny, diei 17 Aprilis 1961, in *SRRDec.*, vol. 53, p. 184-189; c. Rogers, diei 9 Novembris 1962, in *SRRDec.*, vol. 54, p. 569-576; c. Masala, diei 20 Novembris 1969, in *SRRDec.*, vol. 61, p. 1032-1040; c. Pompedda, diei 09 Maii 1970, in *SRRDec.*, vol. 62, p. 475-481; c. Fiore, diei 17 Iulii 1973, in *SRRDec.*, vol. 65, p. 591-599; c. Bejan, diei 21 Novembris 1973, in *SRRDec.*, vol. 65, p. 774-783; c. De Jorio, diei 23 Aprilis 1975, in *SRRDec.*, vol. 67, p. 351-358; c. Stankiewicz, diei 29 Ianuarii 1981, in *SRRDec.*, vol. 73, p. 44-56; c. Ragni, diei 13 Maii 1981, in *SRRDec.*, vol. 73, p. 248-258; c. Burke, diei 23 Iunii 1987, in *SRRDec.*, vol. 79, p. 393-397; c. Burke, diei 2 Maii 1991, in *RRDec.*, vol. 83, p. 291-302; c. Burke, diei 18 Maii 1995, in *RRDec.* 87, p. 291-303; c. De Angelis, diei 10 Martii 2006, in Archivio della Rota (da ora in poi A) 28/06; c. Bottone, diei 12 Maii 2006 in A. 56/06.

N. B.: Tra le sentenze post-conciliari sono state qui inserite anche decisioni che pur non avendo concordato il dubbio per simulazione totale, tuttavia trattano il problema della sacramentalità oppure della deficienza di fede aderendo alla giurisprudenza tradizionale.

la possibilità che l'assenza di fede o l'esclusione della sacramentalità potessero incidere sulla validità del consenso, inquadrando variamente la fattispecie.⁵⁰ La sacramentalità risulta in talune sentenze difformemente trattata ora come elemento, ora come proprietà essenziale, oppure non assimilata né all'uno né all'altro. Anche il requisito del *vestigium fidei* è sovente richiesto *ad validitatem*, ma è descritto come diversamente incidente nella formazione di un valido consenso coniugale, attesa la difficoltà di uniforme interpretazione della teoria dell'*intentio generalis* in una società oramai scristianizzata. Sovente è operata una chiara distinzione tra dimensione ontologica e psicologica del matrimonio, con prioritario approfondimento della seconda. In taluni casi si è ammesso l'effetto invalidante dell'errore determinante sulla sacramentalità.

Dopo le Allocuzioni dei Pontefici alla Rota del 2001, del 2003 e del 2013, tuttavia, la questione della fede ha assunto rilevanza giuridica solo ed esclusivamente quale eventuale *causa simulandi* prossima o remota, incidente sulla recezione o esclusione dei *bona naturalia*, e dunque non rilevante di per sé, bensì in quanto alterante la materia matrimoniale di diritto naturale.

4. Superamento della teologia del duplice fine, unicità dell'essenza coniugale creaturale intrinsecamente sacramentale, essenza di diritto naturale e realtà giuridica

È anzitutto opportuno abbandonare espliciti o impliciti riferimenti della teologia del duplice fine, per indurre alla riconsiderazione dell'intera materia coniugale, non già *mere naturalis*, bensì *intrinsece sacramentalis*. Occorre considerare la triplice istituzione del vincolo matrimoniale, teorizzata sin dalla prima scolastica, la quale nel matrimonio individuò un solido fondamento *naturale* sin dal principio: matrimonio naturale dell'ordine della cre-

50) Cf. c. *Serrano*, diei 18 Aprilis 1986, in *SRRDec.*, vol. 78, p. 287-298; c. *Boccafola*, diei 15 Februarii 1988, in *RRDec.*, vol. 80, p. 87-92; c. *Bruno*, diei 26 Februarii 1988, in *RRDec.*, vol. 80, p. 166-17; decr. c. *Bruno*, diei 24 Februarii 1989, in *RRDecr.*, vol. 81, p. 33; c. *Corso*, diei 30 Maii 1990, in *RRDec.*, vol. 82, p. 431-445; c. *Serrano*, diei 1 Iunii 1990, in *RRDec.*, vol. 82, p. 431-445; c. *Jarawan*, diei 16 Octobris 1991, in *RRDec.*, vol. 83, p. 546-553; c. *Pompedda*, diei 16 Ianuarii 1995, in *RRDec.*, vol. 87, p. 1-9; c. *Caberletti*, diei 27 Novembris 1998, in *RRDec.*, vol. 90, p. 808-823; c. *Defilippi*, diei 10 Novembris 1999, *Reg. Latii seu Reatina*, in A. 126/99; c. *Turnaturi*, diei 18 Aprilis 2002, *Scepusien.*, in A. 43/02 (*l'unica sentenza affermativa per esclusione parziale della sacramentalità*); c. *Caberletti*, diei 24 Octobris 2003, *Bratislaviens-Tyrnavien.*, in A. 96/03; c. *Boccafola*, diei 6 Maii 2004, *Brunen.*, in A. 49/04; c. *Stankiewicz*, diei 27 Februarii 2004, *Apuli seu Melphiten*, in A. 25/04; c. *Huber*, diei 6 Aprilis 2005 *Pragen.*, in A. 37/05; c. *Turnaturi*, diei 21 Iulii 2005, *Flaminii seu Ferrarien.*, in A. 87/05; c. *De Angelis*, diei 10 Martii 2006, *Reg. Triveneti seu Veronen.*, in A. 28/06; c. *Bottone*, 12 Maii 2006, *Montisvidei*, in A. 56/06.

azione, matrimonio *infralapsario*, matrimonio riparato, pur nell'identità di materia che si è *supra* argomentata e che pare chiara sin dalle fonti tomiste. In questo ambito, va inoltre colta l'unità dottrinale del magistero, nel tentativo di superare le odierne aporie circa il rapporto tra intenzione soggettiva ed essenza coniugale. Si ha identità della materia sacramentale matrimoniale nonostante le sue tre "re-istituzioni", senza distinzioni che consapevolmente o inconsapevolmente facciano impiego di schemi concettuali e nozioni a forza desunti dalla razionale frattura *tra natura e sopra-natura*, tra natura e grazia, tra natura e cultura.

Tali deduzioni paiono congruenti con la dottrina conciliare che vede solo nel mistero del Verbo incarnato⁵¹ la piena comprensione dell'uomo e del suo fine, e portano quale conseguenza che, non potendosi negare al battezzato, anche non credente, l'accesso all'istituto matrimoniale, tale istituto, se realizzato entro le coordinate del diritto creaturale, vale a dire secondo la sostanza minimale del diritto naturale, non può concretamente e storicamente — e non già in forza di deliberata scelta culturale o intellettuale — realizzarsi se non come valido sacramento.

Spunti di riflessione vanno ulteriormente ricavati dal magistero di san Giovanni Paolo II, dal ciclo di Catechesi del mercoledì degli anni 1981-1983,⁵² sino alle Allocuzioni alla Rota Romana degli anni 2001⁵³ e 2003⁵⁴ ed alle Allocuzioni alla Rota di Benedetto XVI del 2011⁵⁵ e 2013.⁵⁶ Il sacramento originario del matrimonio è *sacramento primordiale*. La piattaforma d'attuazione dei disegni di Dio è indicata come *immutata* nonostante l'elevazione a dignità sacramentale del vincolo coniugale, capace ora di conferire la grazia, ma in ragione di un'identica materia coniugale.

Nelle Allocuzioni alla Rota del 2001 e 2003, specificamente vertenti sul problema delle dimensioni soggettive relative alla sacramentalità del matrimonio (con le quali paiono dialogare le Allocuzioni di Benedetto XVI del

51) Cf. *Gaudium et spes*, n. 22.

52) Tutti i cicli di catechesi sul matrimonio sono pubblicati in GIOVANNI PAOLO II, *Uomo e donna li creò. Catechesi sull'amore umano*, Roma 1987².

53) Cf. IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad R. Rotae Praelatos Auditores*, 1°-II-2001, in *AAS* 93 (2001) 358-365.

54) Cf. IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad R. Rotae Praelatos Auditores*, 30-I-2003, in *AAS* 95 (2003) 393-397.

55) Cf. BENEDICTUS XVI, *Allocutio ad sodales Tribunalis Rotae Romanae*, 22-I-2011, in *AAS* 103 (2011) 108-113.

56) Cf. BENEDICTUS XVI, *Allocutio ad Romanae Rotae Tribunal*, 26-I-2013, in *AAS* 105 (2013) 168-172.

2011 e 2013), è denunciato il pericolo di cadere nella frattura tra natura e cultura, tra natura e sopra-natura, tra natura e grazia.⁵⁷

Non teorizzando un nuovo sistema canonico del consenso, Giovanni Paolo II ha fornito indicazioni *epistemologiche*, sottolineando l'erroneità di teorie generali del consenso basate o su un eccessivo estrinsecismo istituzionalista e razionalista che pone una separazione tra persona ed istituto, o su un soggettivismo e volontarismo esasperato che sovente perviene alla conclusione che la sacramentalità si concretizzi solo nel segno immediatamente voluto e dunque nel transitorio fatto interrelazionale (matrimonio *in facto*). Così facendo si perde la dimensione del dovuto definitivo secondo giustizia, e dell'indissolubilità della significazione sacramentale, sulla quale il Signore è stato chiarissimo: "non separi". La trascendenza è insita nell'agire stesso dell'uomo e specificamente nella donazione dell'io-coniugale, senza disgiunzione tra la *natura* e la *sopra-natura*.

La Chiesa non dovrebbe quindi rifiutare la celebrazione delle nozze ai nubendi bene disposti — anche se imperfettamente preparati dal punto di vista soprannaturale — purché abbiano, secondo uno *ius connubii* loro riconosciuto dal Creatore, la retta intenzione di sposarsi, secondo la realtà naturale della coniugalità (matrimonio unico, fecondo ed indissolubile).

L'attenzione va dunque focalizzata sulla *relazione coniugale creaturale* ove si ha l'unione delle potenze naturali conferite tramite l'atto del consenso. Ciò permette di poter eliminare tanto il problema della razionale collocazione della *sacramentalis dignitas* entro i parametri razionalisti del consenso coniugale, quanto il collegato problema dell'intenzione sacramentale interna e/o esterna, del ministro e/o del suscipiente che, per il sacramento del matrimonio risulta difficilmente risolvibile, atteso che di intenzione specificamen-

57) "A partire dal Concilio Vaticano II è stato frequente il tentativo di rivitalizzare l'aspetto soprannaturale del matrimonio anche mediante proposte teologiche, pastorali e canonistiche estranee alla tradizione, come quella di richiedere la fede quale requisito per sposarsi" (IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad R. Rotae Praelatos Auditores*, 1°-II-2001, in *AAS* 93 [2001] 363, n.8); "... requisiti intenzionali o di fede che andassero al di là di quello di sposarsi secondo il piano divino del principio, oltre ai gravi rischi che ho indicato in *Familiaris consortium* [...] porterebbe inevitabilmente a voler separare il matrimonio dei cristiani da quello delle altre persone. Ciò si opporrebbe profondamente al vero segno del disegno divino, secondo cui è proprio la realtà creazionale che è un mistero grande in riferimento a Cristo ed alla Chiesa" (*ibid.*, p. 364, n. 8); "Non si può difatti configurare, accanto al matrimonio naturale, un altro modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali. Questa verità non deve essere dimenticata al momento di delimitare l'esclusione della sacramentalità e l'errore determinante circa la dignità sacramentale come eventuali capi di nullità. Per le due figure è decisivo tener presente che un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale del matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale" (Id., *Allocutio ad R. Rotae Praelatos Auditores*, 30-I-2003, in *AAS* 95 [2003] 397, n. 7).

te sacramentale non è corretto parlare per questo peculiare sacramento, stante la relazione *reale* ed *intrinseca* del matrimonio creaturale con il mistero rappresentato.

Quando i coniugi donano quella parte di sé che è connaturalmente coniugabile, pongono, con dovuta e secondo giustizia, la vera ed unica *materia* sacramentale, consistente nel consacrante *sese mutuo tradere et accipere*, in forza del quale essi divengono *una caro*, secondo la materia matrimoniale creaturale dello stato incorrotto di origine, dello stato *lapsio* e dello stato redento, di cui al fondamento scritturistico, immutato in *Gen 2, 24* e nelle parole del Signore (cf. *Mt 19, 1-12* e *Mc 10, 1-12*).⁵⁸

È dunque chiaro che l'oggetto del patto non sia l'accettazione di doveri-diritto posti "positivisticamente" dal legislatore (anche nell'ordinamento canonico), pur con l'aggiunta di ulteriori forme sacramentali e dichiarazioni d'intenti o di fede, ma la donazione ed accettazione della propria coniugalità in quanto *res iusta* e dunque dovuta secondo giustizia: "...l'essenziale dimensione naturale della coniugalità [...] implica per esigenza intrinseca la fedeltà, l'indissolubilità e la potenziale paternità/maternità, quali beni che integrano una relazione di giustizia".⁵⁹

5. Sulla "naturalis inclinatio" al matrimonio naturale

L'assenza di fede non incide negativamente sulla conoscenza per connaturalità dell'inclinazione eterosessuale al matrimonio, e non comporta necessariamente la mancata volizione di un vincolo unico, fecondo ed indissolubile. Diversamente, occorrerebbe ammettere di poter cadere nell'assurdo della copresenza sia dell'essenza naturale coniugale comunque voluta da soggetti che non hanno la fede (o che non hanno la fede cattolica), sia di un'improbabile nullità fondata sulle disposizioni avverse alla dimensione sopracreaturale del coniugio.

58) Per il prof. Navarrete lo stesso atto, nella sua entità creazionale, che il Codice chiama *patto* o *contratto* matrimoniale, per volontà di Cristo, fra i battezzati, acquista un dimensione misterica in quanto diventa sacramento, cioè segno efficace della grazia. Il rapporto tra la dimensione creazionale e misterica del matrimonio tra due battezzati si fonda su due principi dottrinali: a) il principio dell'*identità* fra realtà naturale e soprannaturale (il sacramento non si aggiunge ma è lo stesso patto coniugale elevato a segno efficace della grazia (cf. can. 1055, § 1); 2) il principio dell'*inseparabilità* nel matrimonio di due battezzati tra contratto naturale e sacramento, affermato nel can. 1055, § 2 (cf. U. NAVARRETE, *Il matrimonio: patto naturale e realtà sacramentale*, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura), *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Milano 1996, p. 9-10).

59) IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad R. Rotae Praelatos Auditores*, 1°-II-2001, n. 7, in *AAS* 93 (2001) 363.

Oggi si arriva a sostenere che la *praesumptio iuris*, secondo il principio dell'*intentio generalis faciendi id quod facit Ecclesia*, non sarebbe più operante in un contesto scristianizzato. Si è dimostrato, tuttavia, che quel principio, e ancora di più in relazione al matrimonio, fa riferimento non già all'intenzione specificamente sacramentale interna (richiesta in contesti storici e teologici che ammettevano la separazione natura/sopra-natura), bensì alla *recta intentio coniugalis naturalis*, ovvero all'inclinazione, e libera, cosciente volizione, di un vincolo unico, fecondo ed indissolubile. Ove, per converso, il matrimonio fosse carente della sua materia coniugale naturale, esso sarebbe nullo, ma in ragione di deduzioni di cui *infra*, non necessitanti di significative innovazioni dottrinali.

Un conto è ammettere che in un contesto scristianizzato: a) non sia più operante la presunzione di conoscenza del matrimonio di diritto naturale; un conto è sostenere che b) la condizione dell'uomo sarebbe tornata allo stato decaduto, tipico della legge mosaica, nella quale potrebbe essere concessa la nota deroga *ob duritiam cordis* della clausola presente nel Vangelo secondo Matteo (19, 8).

Nel primo caso (ignoranza circa il matrimonio di diritto naturale), potrebbero semplicemente essere previsti *ex ante* i tradizionali rimedi inerenti alla pastorale dei fidanzati per una piena percezione dell'istituto coniugale naturale e per una fondata educazione anche alla sacramentalità, in vista della *fruttuosità* del sacramento matrimoniale. Solo in questa sede si potrebbero collocare le considerazioni che afferiscano alla *fruttuosità* e non già alla sostanza sacramentale o alla sua validità giuridica. Sempre nell'ambito della constatazione dell'assenza di conoscenza del matrimonio di diritto naturale da parte dei fedeli, *ex post* potrebbe invece valere il rimedio della nullità del matrimonio per assenza di materia coniugale naturale.

Nel secondo caso (*ob duritiam cordis*), invece, si rischierebbe di ammettere che taluni battezzati si trovino nella condizione storica della legge mosaica, quasi si rendesse necessaria una nuova Redenzione, ovvero quasi che la grazia santificante concessa per volontà del Signore ai battezzati che vogliono amarsi di amore unico, fecondo ed indissolubile, dovuto secondo giustizia, non fosse più sufficiente a sanare le ferite dei cuori. Ed anche ammettendo — ma affatto concedendo — che il battezzato che vive in questa fase storica della Salvezza (cattolico mai credente, o non più credente, ovvero acattolico credente nella fede della propria comunità, o non mai, o non più, credente nella fede della propria comunità) sia retrocesso alla condizione della legge mosaica, si è *supra* dimostrato che anche sotto la legge mosaica la materia coniuga-

le, che ha causalità esclusivamente umana, sia rimasta inalterata nei tre stadi d'origine, infralapsario e redento.

Non potendo darsi tra battezzati un vero matrimonio non sacramentale, lo scardinamento della sola dignità sacra è, nella storicità dell'evento relazionale matrimoniale, non realizzabile e dunque impossibile. Solo tramite una forzatura si possono applicare alla dimensione esclusivamente sacra le medesime categorie che si applicano ai *bona naturalia*; solo attraverso l'applicazione della teologia della *natura pura* sarebbe ipotizzabile uno scardinamento tra natura e sopra-natura con alterazione esclusivamente della seconda; solo utilizzando analogie di identità con gli altri sacramenti si piegherebbe alla realtà matrimoniale l'oggetto dell'*intentio generalis*.

Una corretta impostazione realista postula, invece, la verifica della presenza o dell'assenza della materia coniugale naturale, stante la quale, fuorviante è l'ulteriore indagine circa le disposizioni intellettivo-volitive specificamente relative alla fede o alla sacramentalità. Per incidere sulla validità del matrimonio, non è dunque nella disponibilità dei nubendi altro che la possibile alterazione della realtà naturale del coniugio, e dunque la dimensione reale e storica della relazione coniugale, calata nello stato di restaurazione del sacramento primordiale.

L'oggetto della nostra riflessione deve dunque riguardare l'oggetto minimale del consenso matrimoniale nell'ordine della creazione, e la sua obiettiva volizione o meno, da parte di battezzati cattolici o acattolici, credenti o non credenti. L'introduzione della forma tridentina ad *validitatem* fu in realtà una ricerca della certezza del diritto in ordine al consenso naturale ed alla sua pubblicità, e già quella suscitò "aspri" dibattiti.

L'introduzione di una dichiarazione di fede, invece, non costituirebbe una maggiore esplicitazione della natura del consenso matrimoniale, ma introdurrebbe vere e proprie "manomissioni" dello *ius connubii* e dell'intenzione sacramentale.

Conclusioni

Quindi si può considerare *doctrina recepta*, che sia l'unione *naturale* dell'uomo e della donna (identica nello stato d'origine, infralapsario e redento) ad essere segno e significato dell'unione di Cristo con la Chiesa. Infatti, non appaiono risolti i problemi dottrinali fondamentali, che dovrebbero essere *pregiudiziali* a qualsiasi modifica dell'espressione dell'intenzione sacramentale, ossia: a) il problema del rapporto tra natura e sopra-natura nel matri-

monio; b) il fondamento teologico del principio di identità e/o inseparabilità contratto-sacramento del matrimonio; c) la sufficienza o meno della volontà coniugale di diritto creaturale-naturale; d) la necessità o meno della positiva intenzione sacramentale matrimoniale del ministro e/o suscipiente, interna e/o esterna; e) il ruolo della fede personale, analizzato in relazione alla formazione del consenso; f) l'eventuale effetto del positivo rigetto (esclusione) della sacramentalità del matrimonio; g) la facoltà o meno della Chiesa di dichiarare nulli (o di impedire con dichiarazioni di fede imposte e dunque restrizione dello *ius connubii*) matrimoni rettamente posti quanto alla loro sostanza naturale-creaturale, ma con assenza di fede o con avversione alla dimensione esclusivamente sacra.

In particolare, all'introduzione di una specifica forma *ad validitatem* inerente alla volontà di sposare *nel Signore* (e dunque una forma liturgica attinente alla fede personale dei nubendi), risulta assolutamente *pregiudiziale* la soluzione del problema dottrinale se la fede sia obiettivamente *ad substantiam* del sacramento del matrimonio, ove non intendiamo solo un problema di *validitas* giuridica, ma di vera e propria *sostanza sacramentale*, sulla quale la Chiesa non ha alcun potere. Se tale eccezione apparisse legalistica, occorre considerare che invece essa afferisca massimamente all'ambito *pastorale*. Non risolto difatti il problema *dottrinale* se la fede sia *ad substantiam* del sacramento e dunque essenziale nella *intentio sacramentalis*, l'introduzione, con una legge meramente ecclesiastica positiva, di una qualsiasi forma liturgica *ad validitatem* inerente alla volontà di sposare *nel Signore*, potrebbe causare un'errata percezione sia della vera *sostanza* sacramentale, sia della necessaria *intenzione sacramentale* specificamente riferita al matrimonio.

Appare poi segnatamente *legalistica* ed esclusivamente *giuridica* la soluzione prospettata, che inciderebbe difatti solo sul piano *giuridico* della formula liturgica *ad validitatem* (o di qualsiasi dichiarazione d'intenti da collocare in altro momento) e non già su quello, come detto, non approfondito e risolto della sostanza sacramentale e dell'intenzione necessaria, appunto, *ad substantiam*. Si aggiungerebbe inoltre un'ulteriore *occasio peccati* per coloro che, seppure non completamente ben disposti sul piano soprannaturale, pur tuttavia intendessero dare e ricevere un consenso coniugale naturale *totale e totalizzante*, e dunque obiettivamente sacramentale, obbligandolo alla simulazione della formula liturgica *ad validitatem*. L'introduzione di *ulteriori* requisiti giuridici *ad validitatem* porterebbe, quale indubbia conseguenza, l'aumento esponenziale dei matrimoni obiettivamente nulli, ed esporrebbe conseguentemente all'ulteriore problema pastorale di far vivere molte cop-

pie nel peccato. Aumenterebbero esponenzialmente anche i casi di matrimoni dall'incerta validità, col conseguente dovere, per la Chiesa, di dire a due coniugi — ancora di più in presenza di crisi matrimoniale — se essi siano *effettivamente* sposati o meno *nel Signore*.

Ove, infine, gli sposi non intendessero invece simulare, in assenza di fede, la nuova ed imposta formula, e dunque preferissero anzi non sposare *coram Ecclesia*, si restringerebbe il loro *ius connubii*, negando ai battezzati, per il solo fatto che essi non hanno una fede matura, un istituto di diritto naturale, dalla Chiesa eppure pienamente riconosciuto anche ai non battezzati nella forma del matrimonio *legittimo*.

L'introduzione di una nuova formula *ad validitatem* aggiungerebbe dunque solo i problemi sopra esposti, senza spostare di una virgola quanto accade già ordinariamente in ordine alle domande del processicolo. In sede di istruttoria nei processi di nullità del matrimonio, difatti, viene già richiesta giustificazione delle risposte date in sede di processicolo quali “perché oggi Lei si accusa di avere escluso l'indissolubilità, mentre invece in sede di processicolo dichiarò che si voleva sposare per sempre con la sua comparte, in quanto l'amava?”. La risposta, per qualsiasi capo di nullità, è sempre la stessa: “Se non avessi mentito, il prete non mi avrebbe sposato”. L'introduzione di una formula ulteriore, cagionerà identica risposta: “Se non avessi letto la formula, il prete non mi avrebbe sposato”. Appare dunque una obiettiva ed intrinseca *irrationabilitas* della proposta, la quale non solo non pare risolvere alcun problema, ma addirittura aggiungerne sul piano sia dottrinale, pastorale, sia della *ocasio peccati*. Quanto sopra detto, ovviamente, varrebbe anche se la formula *ad validitatem* imposta agli sposi fosse previa, e non strettamente liturgica.

La soluzione ai problemi oggi allo studio, oltre a disconoscere i precedenti storici, non può passare attraverso decisioni superficiali ed affrettate di soluzioni meramente liturgico-giuridiche che paiono solo clericalizzare il matrimonio (*Veritas et non auctoritas facit legem*), rendere sempre più scollata dalla realtà post-cristiana l'azione pastorale della Chiesa, e ingenerare confusioni segnatamente sul piano dottrinale e teologico.

L'unica via percorribile appare il vero *accompagnamento* degli sposi, secondo quanto già espresso dal magistero della Chiesa (la preparazione remota all'amore; il tempo della preparazione prossima e della stessa celebrazione del matrimonio, ma anche, ed oggi soprattutto, dell'accompagnamento dopo la celebrazione, in una sorta di “formazione permanente”), ma che dovrebbe con chiarezza essere determinato per i diversi momenti. In que-

sto vero e proprio servizio di carità occupano, a nostro sommo avviso, un posto fondamentale le coppie di sposi, le comunità parrocchiali, i diversi gruppi ecclesiali, che hanno il compito di testimoniare *con e nella* vita il valore arricchente del Vangelo. Quella fortuna di essere cristiani che oggi il mondo non recepisce anche perché, molto spesso, non vede tradotto in fatti il messaggio evangelico, avendo, purtroppo di fronte esempi di comunità ecclesiali anonime, a volte divise e litigiose, chiuse in se stesse, di parrocchie affogate nella burocrazia (spesso preoccupate di far quadrare i conti) o nella mera distribuzione dei sacramenti, spesso latitanti di fronte ai problemi delle persone e delle famiglie. *Ex post*, varrebbe il rimedio, già percorribile, della dichiarazione della nullità del matrimonio, verificata seriamente per via giudiziale, caso per caso, escludendo ogni apparenza o sospetto di non perseguimento della verità, nella fedeltà al ministero che Cristo ha affidato alla sua Chiesa, cioè di essere amministratrice di ciò che ha ricevuto in consegna. Quest'ultimo aspetto esige l'*impegno responsabile* dei Vescovi e dei Superiori religiosi a preparare il personale, pronto a svolgere un vero e proprio *servizio* alle anime nei tribunali ecclesiastici. Per questo non ci convince l'ipotesi di sopprimere la doppia sentenza conforme, che alla fine è una vera e propria garanzia in ordine all'accertamento della validità o meno di un matrimonio, garanzia soprattutto quando, come in questi tempi, si ha una carenza nel *numero* e nella *preparazione* delle persone che operano nei tribunali.⁶⁰ Quindi, la preoccupazione primaria dovrebbe essere quella di formare comunità che vivono e testimoniano il Vangelo, in particolare riguardo il matrimonio e la famiglia, e preparare adeguatamente sacerdoti, religiosi e laici per l'amministrazione della giustizia nella Chiesa che altro non è che servizio di carità. Alla fine si tratta di entrare e vivere in un'ottica di conversione nei confronti di quanto ci chiede Cristo per la nostra vera felicità che mai potrà essere a spese degli altri e della verità: "Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna" (Gv 6, 68). Inoltre, siamo convinti, alla luce soprattutto di un'esperienza acquisita in quasi trent'anni di ministero sacerdotale, svolto in modo particolare nell'amministrazione del sacramento della Riconciliazione in varie parti del mondo, che la soluzione pastorale dei tanti problemi che toccano oggi il matrimonio e la famiglia non si avrà né perseguendo la via della cieca applicazione dei principi (in un'ottica di esclusione), né tantomeno

60) Sicuramente la questione è complessa e richiede un approfondito studio che tenga presenti i vari aspetti e le possibili conseguenze. Per una diversa soluzione si veda: J. LLOBELL, *Prospettive e possibili sviluppi della "Dignitas connubii"*. *Sull'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme*, in *Pedagogica* 104 (2015) p. 237-284.

con “popolari” accomodamenti di questi ovvero con indebiti compromessi (in un’ottica di *letale* o in ogni caso sterile buonismo) che tradiscono il tesoro indicatoci da Cristo, ma con un’*attenzione*, una vicinanza ricolma allo stesso tempo di verità e di carità (cf. *Ef* 4, 15) *alle singole persone* ed alle situazioni specifiche,⁶¹ che in un’ottica di fede dovranno essere affrontate sempre come un’occasione di grazia per tutte le persone interessate, nessuna esclusa, in ogni caso da parte dei sacerdoti con il cuore del Buon Pastore, riconoscendo sempre e comunque che “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno” (*Rm* 8, 28).

L’approccio a tali situazioni concrete non potrà non essere che quello evangelico della *Regola d’oro* della carità: “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti” (*Mt* 7, 12), nella profonda convinzione di voler offrire, di proporre con umiltà e fermezza, ciò che è percepito nella fede come il vero bene delle persone e neanche lontanamente con l’intenzione di voler imporre loro dei pesi. La Chiesa così facendo non ha mai inteso erigere degli steccati per escludere nessuno (anche se indubbiamente alcuni battezzati e sacerdoti possono averlo inteso ed attuato in questo senso oggettivamente erroneo), ma ha voluto solo indicare delle vie da percorrere per realizzare pienamente il piano salvifico di Dio rivelatoci da Cristo. Quindi, non si tratta di “risolvere in qualche modo” delle tristi situazioni dei nostri giorni, ma soprattutto di recuperare e far recuperare i valori ed i beni del matrimonio cristiano.

La misericordia non può essere mai intesa come giustificazione di un comportamento oggettivamente sbagliato ed incompatibile con il dato rivelato (*e che in quanto tali sono prima di tutto ed essenzialmente contro il vero bene della persona interessata*), ma esige che si aiuti l’altro (facendosi in concreto suo prossimo) a prendere coscienza del suo sbaglio e questo solo ed esclusivamente per quella carità fraterna che ha a cuore il bene dell’altro, ma che non è sempre detto venga recepita come tale, e questa è una possibilità che spesso, purtroppo, si realizza.⁶² La Chiesa ha la missione di essere strumento di sal-

61) “...per queste persone non può esistere una ‘soluzione generalizzata’, perché ogni storia è diversa dalle altre, e che in ogni caso una via penitenziale ‘non potrà che riguardare coloro che hanno forti motivazioni legate alla fede’. Nessun cedimento inoltre sull’indissolubilità del matrimonio. Anzi, la serietà del percorso proposto ‘potrebbe alla fine diventare una sottolineatura ancor più forte del tesoro prezioso’ che è appunto l’indissolubilità” (L. MOIA, *Divorziati risposati, quale perdono? “Percorso non breve e personale”*. Sinodo, i teologi: ipotizzata la “via discrezionale” in nove tappe, in *Avvenire*, 2-VIII-2015, p. 20).

62) Al riguardo pensiamo opportuno il rinvio, tra i molti, ai seguenti passi del N. T.: “Se il tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello;

vezza per gli uomini e le donne di oggi annunciando continuamente, *opportune et importune* (cf. *2 Tm* 4, 2), il fine beatifico iscritto nella loro natura e che ne determina il loro essere ed il loro agire. Il significato di frasi che troviamo nell'A. T. e nel N. T. come: "Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne" (*Gn* 2, 24), "Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi" (*Mt* 19, 4), "Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così" (*Mt* 19, 8); o anche l'ammonimento di san Giovanni Battista ad Erode *non ti è lecito tenerla* (cf. *Mt* 14, 4; *Mc* 6, 18), continuano ad essere vere e ad avere soprattutto oggi un profondo valore: valutazione di un comportamento contraddittorio e sbagliato e chiara indicazione della scelta giusta che risponde e realizza veramente il desiderio di felicità iscritto nel cuore dell'essere umano da Dio stesso.⁶³ La Chiesa ha oggi la missione, che è una vera e propria sfida, di riuscire ad annunciare ed a testimoniare nel quotidiano questa verità liberante e costruttiva circa il matrimonio e la famiglia.

Infine, riprendendo il nostro tema dopo le precedenti ma per noi importanti puntualizzazioni, non è fuori luogo notare che di difficile giustificazione e spiegazione sarebbe l'introduzione del requisito della fede per potersi sposare

se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché *ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni*. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano" (*Mt* 18, 15-17); "La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità" (*1 Cor* 13, 4-6).

63) Illuminanti e da tenere presenti, sulla predicazione di Cristo, le seguenti riflessioni dell'indimenticabile Card. Biffi: "Ma questo è da notare: quanto più cresce l'incomprensione degli ascoltatori e la chiusura del loro cuore alle prospettive divine, tanto più il discorso di Gesù si fa incalzante, esigente, fino a diventare, si direbbe, addirittura provocatorio. Ai Giudei, che non riescono a cogliere il valore e il significato della sua origine dal cielo, assillati come sono dai problemi materiali della loro vita terrestre, Gesù non cerca di facilitare le cose, non attenua il suo annuncio, non cala di prezzo [...]. [Cristo sa] che non si può mutilare il messaggio per farlo più facilmente accogliere, e propone subito il disegno divino nella sua totalità. Questo è lo stile di Cristo. Contrariamente a quello che talvolta noi possiamo immaginare, Gesù non è affatto una persona accondiscendente e incline al compromesso, quando si tratta della verità. Se si imbatte in uomini che sembrano disinteressarsi all'annuncio (che è l'unica strada di salvezza), non per questo cambia l'annuncio o lo riduce. Non si affanna ad inseguire le ottusità e le svogliatezze del mondo o a rincorrere i capricci dei suoi contemporanei. Egli è il portatore del dono del Padre e la sua preoccupazione è quella di offrirlo integralmente, non di imporlo a ogni costo alla cattiva volontà di chi lo rifiuta. Egli sa già in partenza che molti rifiuteranno il dono; questo lo fa soffrire, ma non lo induce a formulare una proposta meno impegnativa e più conforme alle attese degli uomini. Solo dalle attese di Dio egli fa che la sua vita e la sua missione siano guidate. *Volete andarvene anche voi?* E nessuno pensi che tutto questo sia mancanza di amore. Al contrario, è proprio l'amore che spinge Gesù a non cedere di fronte alle nostre esigenze, alle nostre proposte di adattare la verità di Dio ai gusti umani, ai nostri tentativi di immiserire la grandezza e la bellezza del disegno del Padre" (G. BIFFI, *Stilli come rugiada il mio dire. Omelie per le Domeniche del Tempo Ordinario Anno B*, Bologna 2015, p. 126-128).

(in quanto non quantificabile e non essenziale con certezza per la validità od il suo accertamento), data la recente decisione del Legislatore di derogare ai can. 1117; 1086; 1124, vista proprio la difficoltà di determinare e configurare teologicamente e praticamente l'atto formale di separazione dalla Chiesa. Di fatto, inoltre, l'introduzione di un altro requisito legale non farebbe altro che confermare l'opinione della così detta giuridizzazione dell'istituto del matrimonio da parte della Chiesa. In ogni caso, tenendo presenti tutte le difficoltà derivanti da un'eventuale introduzione di un ulteriore requisito e non essendo affatto chiara l'utilità ed i vantaggi di una simile introduzione, non si danno le condizioni minime prudenziali, ricordate da san Tommaso, per un cambiamento della normativa vigente in materia.⁶⁴

Quindi, alla luce degli aspetti previamente ricordati e delle ragioni sopra esposte, sosteniamo la sostanziale validità dell'attuale normativa canonica, senza che alcun ulteriore requisito debba essere introdotto per la verità del consenso matrimoniale tra due battezzati. In ogni caso il nostro auspicio è che nella soluzione di questa scottante questione, ma soprattutto in tutto quanto tocca il matrimonio e la famiglia, si realizzi sempre e comunque quanto sintetizzato sapientemente dal seguente adagio latino: *in necessariis unitas, in dubiis [veri ed oggettivi] libertas, in omnibus charitas!*

64) Si corre il rischio che con l'intenzione di fare il bene del popolo di Dio e di risolvere dei problemi, alla fine non si realizza il vero bene delle persone e si moltiplicano all'infinito i problemi che si volevano risolvere ovvero se ne creano addirittura ulteriori.